



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 43 del 09-08-2022

Ufficio: AMBIENTE

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI NEL LAGO DI LESINA E LUNGO LE SPONDE LACUALI A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Tra i compiti istituzionali di ogni Comune vi è senza dubbio la tutela dell'ambiente, la quale viene attuata anche attraverso la riduzione delle varie forme di inquinamento e la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti,
- il Comune di Lesina in attuazione del progetto "Monitoraggio, Ripristino E Gestione del Sito Natura 2000 - Laguna di Lesina (CLEAN&CARE), realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, il CNR di Lesina e l'ARPA Puglia, nell'ambito della *Misura 1.44 (ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne. Gestione, ripristino e monitoraggio dei Siti Natura 2000; recupero delle Acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)*: Monitoraggio, Ripristino e Gestione del sito Natura 2000, ha proceduto alla rimozione dai fondali del Lago di Lesina, di materiale in disuso proveniente da attività umane, costituiti principalmente da rifiuti plastici, ingombranti e pneumatici;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nell'ambito delle competenze previste dall'art.198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento dalla Raccolta Differenziata, nonché del trasporto degli RSU al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia;
- l'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";
- l'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrive che "l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati " (comma 1) e che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee" (comma 2);

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema

sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di preservare la pulizia del lago e delle aree adiacenti;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

Viste ed osservate le disposizioni del D.lgs 267/2000, nel testo in vigore;

ORDINA

- a tutti i cittadini ed in particolare ai pescatori che svolgono la loro attività nel Lago di Lesina, di effettuare un corretto conferimento differenziato dei rifiuti, servendosi degli appositi contenitori e secondo le modalità e gli orari previsti e pubblicizzati per le differenti categorie di utenti e per i diversi tipi di rifiuto;

VIETA

- l'abbandono dei rifiuti urbani di qualsiasi genere nelle acque del lago e sul suolo;
- di gettare nel lago o sulle banchine circostanti, al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, rifiuti di qualsiasi genere;
- di distendere o tinteggiare reti lungo i marciapiedi e i muri perimetrali del lago;
- di utilizzare pali in materiale plastico per l'installazione delle paranze nelle acque del lago;
- di legare pneumatici ai fianchi delle imbarcazioni;
- di riversare nel lago o sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- di effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essa;
- di imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno dell'area a lago, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- di estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno nell'area verde adiacente al lago;

OBBLIGA

- I pescatori locali a ripulire dopo l'uso, gli spazi e le aree pubbliche adiacenti le rive del lago e a rimuovere le attrezzature in disuso utilizzate per la pesca;

- Chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento, verranno applicate le seguenti sanzioni stabilite dall'art. 45 del Regolamento ARO approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2014: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

INFORMA

- Che per ulteriori conferimenti gli utenti possono recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta, sito in Località pozzo Filippo – S.P. 40 Km 0,200, dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle 17:00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile e dalle ore 16: alle 18:00 dal 1° maggio al 30 settembre;

- Che è facoltà del Sindaco, al fine di integrare l'attività di istituto svolta dalla Polizia Municipale e rendere più efficace e capillare il controllo sui comportamenti dell'utenza, nominare con propria Ordinanza, in virtù dei poteri riconosciuti alle amministrazioni comunali dall'art.118 della Costituzione Italiana, un congruo numero di "Ausiliari Ambientali".

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo online del Comune.
- La comunicazione, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:
 - Corpo Forestale dello Stato di Foggia;
 - ASLdi Foggia;
 - Provincia di Foggia;
 - ARPA di Foggia;
 - Prefettura di Foggia.

La notifica alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Stazione di Lesina.

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro il termine di 120 dalla stessa data. L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Lesina, 09/08/2022

IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA

REG. GENERALE N. 43 del 09-08-2022

Ufficio: AMBIENTE

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI NEL LAGO DI LESINA E LUNGO LE SPONDE LACUALI A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 09-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.